

COMUNE DI SANT'AGNELLO

(Provincia di Napoli)

REGOLAMENTO

PER IL CONFERIMENTO

DI INCARICHI PROFESSIONALI

AD ESPERTI ESTERNI

ALL'AMMINISTRAZIONE

- **Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 90 del 05.06.2009**
- **Modificato con delibera di Giunta Comunale n. 141 dell'01.09.2009**
- **Modificato con delibera di Giunta Comunale n. 120 del 29.07.2010**

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi degli artt. 48, comma 3, 89 e 110, comma 6 del T.U. n. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 3, comma 56 della legge n. 244/2007 e s.m.i. e dell'art. 46 della legge n. 133/2008, disciplina l'affidamento degli incarichi di lavoro autonomo o altre forme di collaborazione con soggetti esterni all'amministrazione sia di natura coordinata e continuativa che di natura occasionale.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni e il contenimento degli stessi.

Art. 2 Definizioni

1. I rapporti di collaborazione sono rapporti di lavoro autonomo aventi la finalità di produrre un risultato o una serie di risultati integrati stabilmente nell'attività del committente.
2. Più precisamente:
 - a) Per "collaborazione coordinata e continuativa" deve intendersi la prestazione d'opera, svolta senza assunzione di rischio economico ed organizzazione tipiche dell'impresa, ai sensi degli artt. 2222 - 2228 del codice civile, mediante una pluralità di prestazioni ripetute in modo continuativo nel tempo e sotto il coordinamento del committente, senza vincolo di subordinazione ed in un ambito prestabilito dal committente stesso per il perseguimento di un determinato obiettivo.
 - b) Per "incarichi professionali esterni" i contratti d'opera per l'acquisizione di elevate competenze (ovvero di «collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità»), anche a prescindere dall'iscrizione in appositi Albi professionali, intesi come rapporti di lavoro autonomo attivati con soggetti estranei all'Amministrazione comunale (articoli 2222 e 2230 del Codice civile; art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
 - c) Per incarichi professionali esterni di consulenza, ricerca e/o studio, i contratti del genus stabilito alla lettera b) che precede e che hanno puntuale riferimento alle prestazioni, appunto di consulenza, studio e/o ricerca, da intendersi nella definizione della Corte dei conti SS.RR in sede di controllo (delibera n° 6 del 15.2.2005)
 - incarichi di studio: richiedono sempre la consegna di una relazione scritta;
 - incarichi di ricerca: presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione;
 - consulenze: si sostanziano nella richiesta di un parere ad un esperto esterno.
 - d) altri incarichi di collaborazione: consistono in prestazioni di alta professionalità con oggetto non corrispondente alle classificazioni suddette, tradotte in risultati e/o elaborazioni sulla base di programmi o progetti o attività rientranti negli obiettivi dell'Ente.

Art. 3 Programma annuale

1. L'affidamento degli incarichi di cui al precedente articolo può avvenire solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale, anche contemporaneamente all'esame ed all'approvazione del bilancio annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.

Art. 4

Limite massimo di spesa annua

1. La Giunta Comunale, contestualmente all'approvazione dello schema di bilancio annuale, provvede annualmente a stabilire con apposita deliberazione il limite massimo di spesa per il conferimento degli incarichi oggetto del presente regolamento.
2. Nelle more di approvazione del bilancio preventivo, per i limiti di spesa, è fatto prudente riferimento a quello stabilito per l'anno precedente, che risulti effettivamente impegnato.

Art. 5

Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. L'affidamento dell'incarico è consentito purché ricorrano i seguenti presupposti:

- eccezionalità: l'amministrazione deve accertare preliminarmente l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno della struttura organizzativa comunale;
- competenza: l'incarico può essere affidato solo in presenza di un'accertata competenza e di un'altamente qualificata professionalità desumibile dal possesso di una specializzazione anche universitaria; si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;

- trasparenza: la ricerca dell'incarico dovrà essere pubblicizzata attraverso le forme prescritte dalle norme vigenti in materia e dal presente regolamento;
- pubblicità: l'avvenuto affidamento dell'incarico dovrà essere pubblicizzato attraverso le forme prescritte dalle norme vigenti in materia;
- concorrenzialità: l'affidamento dell'incarico dovrà avvenire attraverso opportuni sistemi di comparazione;

- temporaneità: la prestazione oggetto dell'incarico dovrà essere di natura temporanea;
- specificità e determinatezza : l'incarico deve essere affidato definendo preventivamente oggetto, durata, luogo e compenso per obiettivi e progetti specifici e determinati;
- economicità: il compenso connesso all'incarico deve essere adeguatamente proporzionato all'attività svolta;

2. L'affidamento di incarichi effettuato in violazione dei presupposti di legittimità previsti dal presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

3. È esclusa in ogni caso l'utilizzazione di incarichi di consulenza per lo svolgimento di funzioni ordinarie dell'Ente.

Art. 6

Oggetto dell'incarico

1. L'oggetto della prestazione deve corrispondere ad obiettivi e/o a progetti specifici e determinati, nell'ambito delle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune in una delle seguenti materie, di seguito elencate a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- consulenza legale, per problematiche di particolare complessità;
- assistenza, consulenza e collaborazione in materia di urbanistica ed edilizia privata;
- valutazione dei beni comunali per la relativa inventariazione;
- gestione del territorio, della viabilità e tutela ambientale, con particolare riferimento a problematiche di studio ed individuazione e valutazione di procedure ed azioni di tutela ambientale e paesaggistica;
- incarichi per attività tecniche connesse alla demolizione di manufatti abusivi;

- lavori pubblici, per la risoluzione di problematiche particolarmente complesse inerenti le procedure di appalto e la risoluzione di questioni tecniche o legali a tale ambito collegate;
- realizzazione e gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità attraverso l'organizzazione di procedimenti di particolare complessità, tra cui anche tipologie procedurali comprendenti elementi di valutazione tecnico-economica o specifiche interazioni o sinergie con soggetti proponenti di natura privata;
- processi innovativi della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alla implementazione dei sistemi informatici e di comunicazione;
- risoluzione di particolari questioni o problematiche di vario genere, ma tutte connotate da una significativa complessità di natura tecnico amministrativo;
- finanza pubblica, con specifico riferimento a problematiche di gestione delle entrate tributarie e non, nonché studio e gestione di finanza innovativa o di progetto;
- reperimento di risorse derivanti da accessi a finanziamenti regionali, nazionali e comunitari;
- normativa fiscale contabile, tributaria e assicurativa e nelle altre materie rilevanti per i compiti istituzionali dell'Amministrazione Comunale in base alle vigenti disposizioni di legge e regolamento;
- materie tecniche connotate da un particolare complessità e richiedenti determinate specializzazioni;
- materia culturale, anche relativamente all'organizzazione di mostre ed eventi;
- attività produttive e sviluppo economico.

Art. 7

Individuazione del contraente e criteri di selezione

1. La necessità di ricorrere ad incarichi esterni viene resa nota attraverso pubblico avviso da pubblicarsi all'albo pretorio e sul sito web del comune per almeno quindici giorni. Resta ferma la possibilità per il responsabile del Settore competente di disporre termini superiori e/o forme ulteriori di pubblicazione in considerazione della tipologia e dell'entità dell'incarico.

2. L'avviso pubblico di selezione dovrà contenere:

- a) l'indicazione dei contenuti della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato programma, progetto, attività da espletare;
- b) le modalità di svolgimento dell'incarico e rapporti con l'Amministrazione;
- c) il termine iniziale e finale della prestazione;
- d) il termine e le modalità per la presentazione delle domande;
- e) il compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate, quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare;
- f) i titoli e i requisiti richiesti per la presentazione delle domande. In particolare, dovrà essere allegato il curriculum comprendente gli studi, gli incarichi assolti e le attività svolte, con l'indicazione delle specializzazioni e delle personali attitudini;
- g) le modalità e i criteri di scelta dei candidati;
- h) l'indicazione del responsabile del procedimento;
- i) Le dichiarazioni che il professionista dovrà rendere, e precisamente:
 - di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
 - di non avere in corso alcun procedimento penale;
 - di non aver riportato condanne che comportano l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
 - di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria correlata al contenuto della prestazione richiesta;
 - di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità a rivestire l'incarico previste dalla normativa vigente nonché dall'art.10 del presente regolamento;
 - di non avere un contenzioso in corso con il Comune (è escluso quello tributario).

2. Nel medesimo avviso è indicato il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura.
3. I requisiti prescritti dall'avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'avviso di selezione per la presentazione delle domande.
4. Per gli incarichi di importo pari o inferiore ad € 10.000,00, il Responsabile del Settore competente potrà procedere al conferimento previo svolgimento di una indagine di mercato contenente gli elementi di cui ai commi 1 e 2 da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari, ed individuati, di volta in volta, secondo principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Art. 8

Criteri di selezione

1. La scelta del contraente viene effettuata sulla base della valutazione comparativa dei curricula ricevuti e dei progetti/ proposte presentati secondo i sottoelencati criteri:
 - Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
 - a) titoli culturali;
 - b) qualificazione professionale;
 - c) esperienze già maturate nel settore dell'attività di riferimento;
 - Ad ogni progetto/proposta viene attribuito un punteggio in base ai seguenti elementi:
 - a) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - b) tempi di realizzazione della prestazione oggetto di incarico;
2. All'atto della pubblicazione dell'avviso pubblico di cui al precedente articolo si procede all'indicazione del peso ponderale da attribuire a ciascuno dei criteri sopra elencati ai fini della valutazione delle domande.
3. La scelta, effettuata dal responsabile del Servizio competente sulla base dei predetti criteri, dovrà essere adeguatamente motivata, con riferimento al ragionamento logico – giuridico seguito nella comparazione dei curricula e degli ulteriori elementi che compongono l'offerta, tenendo conto della congruenza della professionalità e dell'esperienza con gli obiettivi perseguiti attraverso l'incarico, rispetto ai programmi e ai progetti dell'amministrazione.
4. Il conferimento dell'incarico deve essere preceduto dalla determinazione a contrattare e deve essere regolato da apposito disciplinare di incarico.

Art. 9

Affidamento diretto

1. Si può procedere all'affidamento diretto prescindendo dall'esperimento della procedura comparativa e dalla pubblicazione di apposito avviso pubblico nei seguenti casi:
 - a) quando, a seguito di esperimento di precedente procedura comparativa, per qualsiasi motivo, l'individuazione dell'incaricato non abbia avuto luogo, purché non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico;
 - b) quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per garantire il risultato finale complessivo. In tale caso l'attività complementare può essere affidata direttamente al prestatore di incarico principale a condizione che essa non possa essere separata da quella originaria a meno di non recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale;
 - c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica non comparabili, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o a particolari interpretazioni o elaborazioni;
 - d) quando trattasi di incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni o enti pubblici o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative;

- e) nel caso in cui siano documentate ed attestate, dal Responsabile del Servizio competente, situazioni di particolare urgenza o gravità che non consentano l'espletamento della procedura comparativa;
- f) per gli incarichi di importo inferiore ad €. 5.00000.

2. L'elencazione di cui al comma precedente è tassativa.

Art. 10 Esclusioni

1. Il presente regolamento non si applica:

- a) alle prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti, obbligatori per legge, che restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di natura pubblicistica o privatistica;
- b) perizie giurate di stima, collegate a procedure amministrative o giurisdizionali in cui sia parte il Comune, ivi compresi i procedimenti espropriativi;
- c) agli incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio e patrocinio dell'Amministrazione;
- d) agli appalti ed esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli obiettivi programmatici e gestionali dell'amministrazione;
- e) agli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- f) alle collaborazioni occasionali che si esauriscono in un'unica azione o prestazione e che sono remunerate con un compenso di modesta entità equiparabile a un rimborso spese quali la partecipazione a convegni e seminari, la docenza, le prestazioni professionali rese in qualità di componenti di commissione di gare e concorsi, traduzione di pubblicazioni e simili;
- g) agli incarichi dirigenziali di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 110 del D.lgs. n. 267/2000;
- h) alla nomina dei membri di Collegi arbitrali;
- i) agli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura e di ingegneria e di pianificazione urbanistica, in quanto disciplinati dal D.Lgs. 163/2006, quali, a titolo meramente esemplificativo:
 - progettazione dei lavori, pianificazione e validazione direzione dei lavori;
 - direzione operativa dei lavori;
 - coordinamento della sicurezza;
 - collaudo tecnico amministrativo o specialistico;
 - rilievi ed elaborati grafici;
 - verifiche di sicurezza, prevenzione incendi e di idoneità statica;
 - restauro di beni culturali;
 - indagini geologiche, geotecniche, idrauliche, sondaggi, ecc.
- k) alla partecipazione a commissioni di gara, di concorso o selezioni pubbliche;
- l) ad ogni altro incarico per il quale la legge disciplini puntualmente ed espressamente il ricorso ad altre procedure;
- m) agli incarichi connessi a procedimenti urgenti ed indifferibili, nel limite massimo di € 5.000.

Art. 11 Divieti e limiti per l'affidamento di incarichi

1. Non possono essere conferiti incarichi esterni a professionisti o studi associati i cui componenti siano:

- a) dipendenti in servizio presso il Comune anche in regime di part-time;
- b) soggetti che abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione Comunale;
- c) soggetti che abbiano commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall'amministrazione comunale;
- d) soggetti che abbiano un contenzioso in corso con l'Amministrazione Comunale, ad eccezione di quello tributario;

2. Sono altresì incompatibili con l'assunzione degli incarichi di cui al presente regolamento, fatta salva la normativa generale comunque prevista in relazione ai cumuli e alle incompatibilità:

- Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali nonché loro conviventi, parenti o affini sino al quarto grado;
- rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni;
- dipendenti del Comune, delle proprie Aziende Speciali e delle Società con prevalente capitale del Comune, collocati in aspettativa.

Art. 12 **Disciplinare di incarico**

1. Il Responsabile del Servizio competente, esauriti gli adempimenti necessari ai sensi del presente regolamento per l'individuazione del contraente, formalizza l'incarico conferito, mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.

2. Il disciplinare di incarico deve contenere i seguenti elementi:

- a) Le generalità dei contraenti;
- b) Il luogo di svolgimento dell'attività;
- c) La data e la durata del rapporto dando atto che l'efficacia dei contratti si produce a seguito della pubblicazione sul sito internet dei dati relativi all'incarico conferito.
- d) La precisazione della natura giuridica della collaborazione;
- e) Il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
- f) L'oggetto della prestazione professionale;
- g) Le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento;
- h) L'ammontare del compenso, nonché le modalità di pagamento fermo restando il rispetto del principio di proporzionalità tra il compenso corrisposto e l'utilità conseguita dall'Amministrazione;
- i) La specifica accettazione senza riserve delle disposizioni del presente regolamento;
- j) La determinazione di penali per il ritardo e l'inadempimento;
- k) Le cause di cessazione anticipata del rapporto;
- l) Le condizioni e limiti per l'esercizio del diritto di recesso prevista dall'articolo 2237 c.c.
- m) Il foro competente in caso di controversia, rimanendo escluso il ricorso a compromesso e/o clausola compromissoria;
- n) La previsione della facoltà di accesso agli uffici per la consultazione di documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico, anche attraverso l'utilizzazione di archivi, strumenti, procedure, banche dati e risorse informatiche dell'Amministrazione;
- o) L'obbligo di riservatezza e il divieto di diffusione delle informazioni acquisite durante la prestazione;
- p) Ogni altro elemento ritenuto utile.

Art. 13 **Pubblicizzazione degli incarichi**

1. Tutti i contratti relativi agli incarichi conferiti dall'ente disciplinati dal presente regolamento acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione – a cura del Responsabile del Servizio conferente – sul sito web del comune del nominativo del soggetto incaricato, dell'oggetto, della durata e del compenso dell'incarico, ai sensi dell'art. 3, comma 18 della legge n. 244/2007. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente, ai sensi dell'art. 3, comma 54 della legge n. 244/2007.

2. Costituisce pertanto dovere d'ufficio di ciascun responsabile di servizio interessato alla collaborazione dare esecuzione all'obbligo di legge di effettuare preliminarmente la pubblicazione sul sito del comune del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del compenso, nonché dare compiuta esecuzione ai criteri e modalità fissati col presente articolo, pena l'avvio obbligatorio dei procedimenti disciplinari a suo carico. La

convenzione e/o il disciplinare di incarico devono riportare espressamente la data di pubblicazione dei dati relativi all'incarico sul sito del comune.

3. Il provvedimento di liquidazione di spesa deve contenere il riferimento alla pubblicazione sul sito internet dell'ente, nel rispetto dell'articolo 3, commi 18 e 54, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

4. I dati come sopra pubblicati saranno disponibili sul sito web per tutta la durata dell'incarico e, comunque, per tutto l'anno solare in cui l'atto del Responsabile competente è stato adottato.

5. Gli elenchi degli incarichi conferiti riportanti i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore, l'oggetto, il compenso e la durata verranno trasmessi semestralmente - a cura del responsabile del Servizio che conferisce l'incarico - alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.

Art. 14

Modalità di svolgimento delle prestazioni

1 La prestazione deve essere svolta personalmente dal collaboratore in piena autonomia tecnica ed organizzativa senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario.

2 Il collaboratore, se espressamente autorizzato, può utilizzare le apparecchiature e le strutture del Comune, senza che tale utilizzo implichi, in nessun caso, l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

Art. 15

Relazioni e verifiche

1. Il collaboratore è tenuto a svolgere una relazione finale al fine di consentire al Comune di verificare la rispondenza dell'attività svolta agli obiettivi prefissati e/o raggiunti.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine, non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.

3. Qualora i risultati siano parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine, non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate e ritenute soddisfacenti, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art. 16

Durata e rinnovo dei contratti

1. La durata dell'incarico, considerati i presupposti di straordinarietà che lo legittimano, deve essere puntualmente determinata.

2. Non è ammesso il rinnovo dell'incarico. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto al solo fine di completare le prestazioni e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito.

Articolo 17

Modalità recesso

1. Il Comune può riservarsi la facoltà di recedere dal contratto anche prima della scadenza dello stesso previa congrua motivazione; in tal caso il compenso viene determinato in misura proporzionale al lavoro effettivamente svolto dal collaboratore.

2. Il collaboratore può recedere dal contratto prima della scadenza del termine nel rispetto del termine di preavviso, oggetto di apposita disciplina nell'ambito del contratto; in tal caso il compenso viene determinato in misura proporzionale al lavoro effettivamente svolto dal collaboratore.
3. In caso di recesso del collaboratore in assenza del preavviso previsto dal contratto, il Comune può applicare al compenso determinato una detrazione, individuata nel contratto, a titolo di penale.

Articolo 18

Casi di risoluzione

1. I contratti di collaborazione si risolvono al momento della realizzazione dell'opera o programma oggetto del contratto.
2. Qualora la realizzazione del programma avvenga anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale pattuita resta comunque fermo il compenso pattuito.
3. Il contratto si risolve altresì per sopravvenuta impossibilità della prestazione, nei casi di recesso di cui all'articolo 16, nei casi di grave inadempimento del collaboratore rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto.

Articolo 19

Obblighi del committente

1. Il compenso per la collaborazione è soggetto alla normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico, relativamente al trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo.
2. Il Responsabile competente, prima di procedere alla liquidazione del compenso, dovrà attestare il conseguimento degli obiettivi previsti a seguito dell'espletamento dell'incarico.

Art. 20

Controllo dell'organo di revisione e della Corte dei Conti

1. Gli atti di spesa per gli incarichi disciplinati dal presente regolamento sono sottoposti, a cura del responsabile del servizio conferente, al preventivo controllo dell'organo di revisione. Gli atti di spesa di importo superiore ad €. 5.000,00 per gli incarichi oggetto del presente regolamento devono essere trasmessi, a cura del responsabile del servizio conferente, alla Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo le modalità fissate dalla sezione medesima, ai sensi dell'art. 1, comma 173 della legge 266/2005.

Art. 21

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito web istituzionale del Comune ed entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione che lo approva.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento abrogano e sostituiscono tutte le precedenti in vigore presso questo Ente con esse contrastanti.